

ORDINANZA N. 30

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

OGGETTO: Regolamentazione dell'accesso , la circolazione e la sosta dei veicoli nel porto passeggeri di Piombino

- VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”*, con ss. mm. e ii;
- VISTO il Decreto 12 novembre 2025, n.286, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale l’Avv. Davide Gariglio è stato nominato Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale a decorrere dal 12 novembre 2025;
- VISTO il provvedimento del Presidente dell’AdSP-MTS 17 giugno 2022, n. 101, recante il *“Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale”*;
- VISTO il Provvedimento del Presidente dell’AdSP-MTS 17 giugno 2022, n. 102, recante l’*“Organigramma dell’AdSP e distribuzioni delle funzioni”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della (soppressa) Autorità Portuale di Piombino n. 01/02 del 9 maggio 2002, con cui le aree di Poggio Batteria, site nel Comune di Piombino, sono state classificate come quali *“beni patrimoniali indisponibili”*;
- VISTA la Convenzione Rep. N. 003 del 30 gennaio 2007 siglata tra la (soppressa) Autorità

Portuale di Piombino e il Comune di Piombino, come integrata con successiva Convenzione Rep. N. 135 del 30 luglio 2019, siglata tra la stessa Amministrazione Civica e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, avente ad oggetto quota parte delle aree di Viale Regina Margherita interessate dalla viabilità stradale di accesso al porto;

- VISTI i seguenti provvedimenti della soppressa Autorità Portuale di Piombino:
 - Delibera n. 210/07 in data 11 giugno 2007, avente ad oggetto “Zone di Parcheggio “C/D” – Attivazione impianto di apertura/ chiusura con sbarra – Modalità di rilascio tessere elettroniche;
 - Delibera n. 241/07 in data 5 luglio 2007, avente ad oggetto “Modalità di rilascio pass e contrassegni per la sosta dei veicoli in ambito portuale”;
 - Delibera n. 219/11 in data 30 dicembre 2011 avente ad oggetto l’attivazione impianto di apertura/chiusura con sbarra – parcheggi A/C/D – modalità rilascio tessere elettroniche;
 - Delibera n. 53/16 in data 29 febbraio 2016, avente ad oggetto la modifica e integrazione del regolamento dei pass e contrassegni per la sosta in ambito portuale di cui alla Delibera Presidenziale n° 241/07;
- VISTA la Delibera n. 787 del 16.07.2018 della Regione Toscana con la quale è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa per la promozione della pesca sportiva e ricreativa nei porti della Toscana, promosso da Regione Toscana, Direzione Marittima di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Autorità Portuale Regionale, FIOPS, FIPSAS, ARCI PESCA FISA;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada in particolare l’articolo 6, comma 7, e ss. mm. ii.;
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, col quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito

portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

- VISTO il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, pubblicato il 29.4.2004 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9 novembre 2007, n. 261 (Supplemento Ordinario);
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii.;
- VISTI i DD.MM. (Trasporti) in data 10 settembre 1988, n. 418, e 28 dicembre 1989, recanti, rispettivamente, la disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali, e modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori e trattori;
- CONSIDERATO che le aree alle quali si applica la presente Ordinanza rientrano nel territorio comunale di Piombino, e che pertanto sono incluse nella concessione del servizio di rimozione forzata, deposito e relativa custodia dei veicoli rilasciata dallo stesso Comune;
- VISTA l'Ordinanza della soppressa Autorità Portuale di Piombino n. 24 in data 14 novembre 2005, avente ad oggetto l'attuazione delle norme di security;
- VISTA l'Ordinanza della soppressa Autorità Portuale di Piombino n. 07 in data 6 giugno 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale di Sicurezza del porto di Piombino;
- VISTA l'Ordinanza dell'AdSP-MTS 24 giugno 2021, n. 20, che disciplina la circolazione delle merci pericolose in colli nei Porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e nel Pontile di Cavo;
- VISTA l'Ordinanza dell'AdSP-MTS 8 febbraio 2023, n. 1, che approva e rende esecutiva la regolamentazione per il rilascio dei pass di accesso nel porto di Piombino;
- VISTA l'Ordinanza dell'AdSP-MTS 8 ottobre 2022, n.29, come successivamente integrata e modificata con Ordinanza 19 luglio 2023, n. 22, che disciplina gli accessi e la circolazione nell'ambito del porto di Piombino;

- VISTA l'Ordinanza dell'AdSP-MTS 7 novembre 2023, n. 30, come successivamente modificata in data 5 marzo 2024 con Ordinanza n. 5, con la quale è stato approvato il “Regolamento di parcheggio dei veicoli per le aree di sosta “Zona A” e “Zona D”;
- VISTA la propria ordinanza n. 6, in data 23 febbraio 2026 e ss. mm. e ii., con la quale sono state temporaneamente modificate le aree di parcheggio;
- VISTA la nota della Direzione Infrastrutture Piombino – Elba, Pianificazione e Studi – Area Complessa Infrastrutture Piombino - Elba, di cui al protocollo interno 20 maggio 2026 n. 39199, con la quale è stata proposta la modifica delle aree di parcheggio di cui alle lettere “A” e “B” della sopra richiamata Ordinanza 29/2022, in ragione di una maggiore necessità di aree di parcheggio destinate ai soggetti autorizzati;
- PRESO ATTO che a seguito della cantierizzazione connessa all’esecuzione dei Lavori di mitigazione ambientale del waterfront e mitigazione paesaggistica dell’intera area del porto di Piombino, è venuta meno la disponibilità di aree destinate al parcheggio dei lavoratori portuali delle imprese e degli enti ubicati all’interno del complesso CISP;
- VISTA la nota della Direzione Infrastrutture Piombino – Elba, Pianificazione e Studi – Area Complessa Infrastrutture Piombino - Elba, di cui al protocollo interno 13 luglio 2026 n. 53911, afferente alla disponibilità delle aree di parcheggio in relazione ai cantieri in essere;
- RITENUTO di dover garantire un sufficiente numero di parcheggi per i lavoratori operanti a vario titolo presso il porto di Piombino e muniti di apposto contrassegno;
- RILEVATA la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 29/2022, come successivamente modificata e integrata con Ordinanza n. 22/2023, recependo le proposte di modifica di cui alle note sopra richiamate;
- SENTITI al riguardo, ciascuno per le rispettive competenze. il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Dragaggi, il Dirigente della Direzione Infrastrutture Piombino-Elba, Pianificazione e studi, ciascuno in ragione delle rispettive competenze;

ORDINA

Articolo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Salvo che non sia diversamente indicato, le norme della presente Ordinanza si applicano alle aree demaniali marittime del porto di Piombino ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, alle aree patrimoniali di Poggio Bateria del Comune di Piombino e alle limitrofe aree di accesso oggetto delle convenzioni stipulate con il Comune di Piombino richiamate nelle premesse, come individuate nella **Tav. 1 – Allegato 1**, unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non pregiudicano l'applicazione di ogni altra disposizione in materia di security, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di circolazione delle merci pericolose in ambito portuale emanate anche da altre amministrazioni.

Articolo 2

OGGETTO

1. La presente Ordinanza individua e destina le aree del porto di Piombino, distinguendo, in relazione alle attività che vi si svolgono, ovvero alle infrastrutture ivi ubicate, quelle prevalentemente deputate alla circolazione stradale, in quanto stabilmente destinate al transito, al parcheggio e alla sosta dei veicoli della generalità degli utenti, da quelle invece prevalentemente deputate allo svolgimento delle operazioni, servizi e attività portuali, avuto riguardo, in particolare:
 - alle operazioni e ai servizi portuali, come definite all'articolo 16 della legge 84/94 e all'articolo 3 del D.Lgs. 272/99;
 - alle altre attività che si svolgono in porto, in quanto e per quanto connesse all'esercizio delle operazioni portuali anzidette;
 - a tutte le altre attività autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, che si svolgono in porto, anche se non direttamente connesse all'esercizio delle operazioni portuali anzidette;
 - alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - al trasporto di merci pericolose;

- alle norme di *Port Security*.

Articolo 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Ordinanza, salvo che non sia diversamente ed espressamente indicato, valgono le seguenti definizioni:

- Porto, il Porto di Piombino;
- Autorità, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;
- Servizi tecnico nautici, pilotaggio, ormeggio e rimorchio;
- Circolazione, il movimento complessivo di veicoli e pedoni in porto a norma della presente ordinanza;
- Aree portuali, le parti del porto ricadenti sul demanio marittimo di giurisdizione dell'Autorità, che, in quanto prevalentemente e stabilmente destinate all'esercizio di operazioni e servizi portuali, sono oggetto della presente disciplina, nonché le parti del porto che, ancorché non demaniali marittime, ricadono ad altro titolo nella giurisdizione dell'Autorità e che, per quanto prevalentemente e stabilmente destinate alla circolazione, sono funzionali e strumentali all'esercizio delle attività portuali;
- Varchi, i punti di accesso e di uscita al e dal porto;
- Sosta, la sospensione della marcia di un veicolo protratta nel tempo con la possibilità di allontanamento del conducente;
- Fermata, la sospensione della marcia di un veicolo protratta nel tempo con la presenza del conducente;
- Veicoli, tutti i mezzi come classificati dall'articolo 47 del Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. e ii.;
- Concessionari, i titolari di concessione demaniale marittima ex articolo 36 del codice della navigazione per l'occupazione di spazi demaniali in ambito portuale per fini diversi dall'esercizio di operazioni portuali;

- Operazioni e servizi portuali, le operazioni di cui all'articolo 16 della legge 84/94, già richiamata in premesse, nonché le operazioni complementari ed accessorie svolte in ambito portuale;
- Imprese portuali, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/94 all'espletamento di operazioni e servizi portuali;
- Contrassegni, i permessi di sosta rilasciati dall'Autorità per i veicoli;
- Pass, tesserini di riconoscimento rilasciati dall'Autorità alle persone secondo le modalità di cui all'Ordinanza n. 1/2023;
- Mezzi portuali, le gru, i carrelli elevatori, trattori/ralle, pianali/carrelli, motopale, ecc. indicati nell'elenco mezzi delle singole imprese portuali e risultanti dagli appositi registri tenuti dall'Autorità;
- Operatore Portuale, soggetto che a vario titolo, opera in maniera stabile e prevalente in ambito portuale;
- Lavoratore pendolare, lavoratore dipendente, collaboratore, libero professionista, titolare/socio/amministratore di ditte/società/pubbliche amministrazioni ecc., che sia residente in continente, abbia la sede della propria attività lavorativa all'Isola d'Elba, o viceversa, e che in ragione di ciò debba quotidianamente recarsi alla sede di lavoro;
- Studente pendolare, studente con residenza in continente iscritto presso istituti scolastici siti all'Isola d'Elba, o viceversa, e che in ragione di ciò debba quotidianamente recarsi al luogo di studio;
- Codice della Strada, Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. e ii.;
- Codice della Navigazione, Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo, n.327 e ss. mm. e ii.;
- Merci pericolose, le merci di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (codice I.M.D.G.) nonché quelle di cui all'A.D.R.

Articolo 4

GENERALITA'

1. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza regolano, nei limiti delle competenze dell'Autorità, la circolazione in porto di veicoli e pedoni.
2. La circolazione in porto, qualunque sia la ragione per cui è consentita, avviene a rischio e pericolo di chi circola, soprattutto in relazione alle attività che vi si svolgono, e ai veicoli in manovra eventualmente presenti.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza valgono le disposizioni di cui al Codice della Navigazione e al Codice della Strada, e ai relativi regolamenti attuativi, in quanto e per quanto applicabili.
4. La circolazione è consentita in conformità alla segnaletica orizzontale e verticale installata a cura dell'Autorità.
5. In particolari circostanze, valutate di volta in volta dall'Autorità, la viabilità e gli accessi di cui al successivo articolo 5, potranno essere modificati secondo la segnaletica temporanea posizionata nonché secondo le indicazioni del personale all'uopo incaricato dall'Autorità.

Articolo 5

INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DEI VARCHI

1. I varchi portuali sono quelli indicati sotto i numeri 1, 2 e 3 nella **Tav. 1 – Allegato 1**.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente Ordinanza, i varchi sono funzionalmente destinati:

VARCO N. 1 *Via Carlo Alberto Dalla Chiesa:*

- ✓ in entrata: alla generalità degli utenti;
- ✓ in uscita: alla generalità degli utenti.

VARCO N. 2: *Viale Regina Margherita:*

- ✓ In entrata:
 - al personale dell'Autorità e ai relativi veicoli al seguito, purché munito del relativo tesserino di riconoscimento;
 - al personale e ai veicoli delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine, del Corpo dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia delle dogane, dell'Azienda USL, di pronto soccorso e di ogni altra

pubblica amministrazione che, in ragione delle rispettive competenze, abbiano, a qualsiasi titolo, la necessità di doversi recare in porto, purché in divisa o muniti dei tesserini di riconoscimento dell'Amministrazione di appartenenza, ovvero su veicoli di servizio facilmente riconoscibili;

- al personale addetto ai servizi tecnico nautici, purché munito del pass;
 - al personale delle ditte incaricate dall'Autorità alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e infrastrutture portuali, per interventi di emergenza e purché munito del pass;
 - al personale degli operatori portuali le cui sedi siano ubicate in Viale Regina Margherita e purché munito del pass;
 - ai mezzi pubblici delle linee autorizzate e ai taxi di Piombino.
- ✓ in uscita: alla generalità degli utenti.

VARCO N. 3: *Via di Portovecchio*

- ✓ In entrata e in uscita:
- al personale dell'Autorità e ai relativi veicoli di servizio al seguito, purché munito del relativo tesserino di riconoscimento;
 - al personale e ai veicoli delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine, del Corpo dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia delle dogane, dell'Azienda USL, di pronto soccorso e di ogni altra pubblica amministrazione che, in ragione delle rispettive competenze, abbiano, a qualsiasi titolo, la necessità di doversi recare in porto, purché in divisa o muniti dei tesserini di riconoscimento dell'Amministrazione di appartenenza, ovvero su veicoli di servizio facilmente riconoscibili;
 - al personale e ai veicoli delle imprese portuali/ditte/imprese ecc. autorizzate a vario titolo a svolgere le proprie attività all'interno dell'Area C di cui all'Allegato 2, disciplinata dal successivo articolo 6 comma 3, purché munito di apposito pass;
 - ai veicoli e al personale muniti del nulla osta dell'Autorità, che accedono all'area per lo

svolgimento delle proprie attività correlate all'operatività portuale;

- ai mezzi pubblici delle linee autorizzate solo ed esclusivamente in uscita.

Articolo 6

LIMITAZIONI E DESTINAZIONI DELLE AREE PORTUALI

1. Le aree portuali sono individuate e delimitate nella unita planimetria **Tav. 2 - Allegato 2** unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, contrassegnate dalle lettere A, B, C e D.
2. Nell'ambito delle Aree Portuali contrassegnate con la lettera C, nella planimetria di cui al precedente punto 1, fermo restando quanto previsto dal codice della strada in ordine ai titoli abilitativi per la conduzione dei veicoli e dei mezzi portuali nonché agli obblighi assicurativi, la circolazione avviene secondo la segnaletica orizzontale e verticale presente, avuto riguardo a quanto concordato di volta in volta nell'ambito di apposite riunioni di coordinamento per la gestione delle eventuali interferenze.
3. Nello specifico, ai sensi e per gli effetti di cui alla presente Ordinanza, dette aree sono così suddivise:
 - a. *aree contrassegnate con la lettera A*: destinate a tutti coloro che debbano recarsi presso uffici pubblici, o privati, o ad attività commerciali presenti in porto, o che abbiano accesso alla propria sede esclusivamente dal porto. Su tali aree l'accesso e la circolazione dovranno avvenire nel rispetto della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, presente. In queste aree possono circolare anche tutti quelli individuati nella successiva area contrassegnata con la lettera B. La circolazione in tali aree avviene secondo le norme di cui al codice della strada;
 - b. *aree contrassegnate con la lettera B* (Piazzali di imbarco e relative strade di flusso e deflusso): destinate alle imprese portuali di cui all'art. 16 della legge 84/94, ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 84/94 eventualmente presenti, alle agenzie marittime, agli spedizionieri doganali, ai soggetti titolari di concessioni aventi ad oggetto aree ivi ubicate, ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione ad esercitare la propria attività nel porto, nonché alle persone e mezzi al seguito provenienti dallo sbarco, o destinati all'imbarco. A questi ultimi sono consentiti l'accesso e la circolazione purché

muniti di apposito titolo di viaggio che preveda la partenza della nave nei 60 minuti successivi all'accesso: in caso contrario gli stessi dovranno defluire dal porto. La circolazione in tali aree avviene secondo le norme di cui al codice della strada;

- c. *aree contrassegnate con la lettera C* (aree prettamente commerciali e operative): destinate alle imprese portuali di cui all'art. 16 della legge 84/94, ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 84/94 eventualmente presenti, alle agenzie marittime, agli spedizionieri doganali, ai soggetti titolari di concessioni aventi ad oggetto aree ivi ubicate, ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione ad esercitare la propria attività nel porto. In tale area è consentito l'accesso ai soli soggetti muniti del pass e ai relativi mezzi aziendali al seguito per i quali, sempre che siano muniti di apposito contrassegno, la sosta è comunque vietata.

All'interno dell'Area C, nel tratto di via della Sanità, meglio evidenziato nel particolare C1 di cui alla **Tav. 5 – Allegato 5**, unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale:

- la corsia centrale di via della Sanità è destinata solo ed esclusivamente alla circolazione dei mezzi delle imprese portuali impegnate nelle operazioni portuali.
- la corsia di uscita dal porto di via della Sanità, per la sola giornata di sabato nel periodo che va da maggio a settembre o comunque quando necessario, potrà essere destinata anche allo sbarco dei veicoli provenienti dai traghetti. Tale operazione dovrà essere coordinata e gestita dal personale dell'Autorità;

La circolazione nel tratto di via della Sanità, meglio evidenziato nel particolare C1 di cui alla **Tav. 5 – Allegato 5**, avviene secondo le norme di cui al codice della strada;

- d. *aree contrassegnate con la lettera D*: tale area ha ordinariamente la medesima destinazione funzionale di cui all'area B; tuttavia, in presenza a banchina di navi soggette alle normative di port security di cui agli articoli 3.1 e 3.2 del Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo del 31 marzo 2004, a tale area si applicano le limitazioni di cui alla precedente area C, fatta salva la possibilità di accesso alle persone e mezzi al seguito provenienti dallo sbarco, o destinati all'imbarco. A questi ultimi sono consentiti l'accesso e la circolazione purché muniti di apposito titolo di viaggio che preveda la partenza della nave nei 150 minuti successivi all'accesso.

4. I soggetti di seguito elencati, compatibilmente con la propria attività o limitatamente alle rispettive funzioni, possono accedere a tutte le aree del porto:
- a. personale dell'Autorità e ai relativi mezzi al seguito, purché munito di tesserini di riconoscimento;
 - b. personale e mezzi delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine, del Corpo dei Vigili del Fuoco, della Dogana, dell'Azienda USL, della Sanità Marittima e di pronto soccorso, purché in divisa o munito dei tesserini di riconoscimento dell'Amministrazione di appartenenza e che debbano recarsi in porto per ragioni connesse alle rispettive funzioni di istituto;
 - c. personale e mezzi di ogni altra Pubblica Amministrazione che per varie ragioni, connesse alle rispettive funzioni di istituto, abbia a qualsiasi titolo la necessità di doversi recare in porto, purché munito dei tesserini di riconoscimento dell'Amministrazione di appartenenza e previa comunicazione da indirizzare all'Autorità;
 - d. personale dei Servizi Tecnico Nautici, e relativi mezzi aziendali al seguito, purché munito di idonei tesserini di riconoscimento e che l'accesso sia per ragioni di servizio;
 - e. personale, e relativi mezzi al seguito, delle ditte incaricate dall'Autorità alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e infrastrutture portuali, per interventi di emergenza e purché munito di apposito pass;
 - f. personale delle agenzie marittime, delle imprese di cui agli art.16 e 17 della legge 84/94 e quelle autorizzate ai sensi dell'ex art.68 del Codice della Navigazione, purché munito di idonei di apposito pass.

Articolo 7

SOSTA E FERMATA DEI VEICOLI

1. La sosta dei veicoli in genere è consentita, nei limiti della specifica segnaletica orizzontale e verticale, solo sulle aree di cui al successivo articolo 8 ed individuate nella planimetria **Tav.3 – Allegato 3**, unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Fatta eccezione per le auto dei soggetti portatori di disabilità, che dovranno tenere ben esposto il relativo specifico contrassegno, nei veicoli lasciati in sosta sulle aree di cui al

precedente comma 1, laddove previsto in ragione delle presenti disposizioni, dovrà essere esposto e ben visibile dall'esterno il contrassegno all'uopo rilasciato dall'Autorità in conformità alle disposizioni vigenti.

3. La sosta dei cicli, motocicli e ciclomotori sulle aree individuate nella planimetria **Tav.3 – Allegato 3** con la lettera F, è libera e non è subordinata al rilascio di alcun contrassegno.
4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, nel porto la *sosta* è sempre vietata.
5. La *fermata* dei veicoli, oltre che nelle zone della **Tav.3 – Allegato 3**, è consentita, nei limiti della specifica segnaletica orizzontale e verticale, qualora:
 - non venga recato intralcio alla circolazione di veicoli e pedoni;
 - il conducente sia presente e pronto a riprendere la marcia;
 - non sia espressamente vietata dalla segnaletica verticale e orizzontale di cui al precedente articolo 4, comma 4;
6. I veicoli in sosta o in fermata in difformità alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno oggetto di rimozione forzata con spese a carico dei trasgressori qualora, a giudizio delle autorità competenti, costituiscano pericolo per la sicurezza del porto o rechino intralcio alla viabilità e/o al regolare svolgimento delle attività portuali.

Articolo 8

AREE DI SOSTA

1. In ciascuna delle aree di sosta del porto è obbligatoria l'esposizione sul mezzo, in maniera ben visibile, del rispettivo contrassegno specifico per la zona autorizzata. Le aree di sosta del porto, individuate per ZONE nella planimetria **Tav.3 – Allegato 3** e **Tav. 4 – Allegato 4**, unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, sono le seguenti.

1.1. ZONA A (Poggio Batteria) - *L'uso di tale area è soggetto alle previsioni di cui all'Ordinanza n. 30/2024, come successivamente modificata con l'Ordinanza n. 5/2025:* destinata alla sosta massima di 120 (centoventi) ore continuative dei veicoli al seguito di

- lavoratori del porto,
- lavoratori e studenti pendolari,

- soggetti pendolari, non rientranti nelle categorie sopracitate, che rappresentino particolari motivazioni contingenti ed occasionali (assistenza medica periodica costante, assistenza periodica costante a familiari, o motivazioni analoghe) che saranno soggette a valutazioni da parte dell'Autorità;
- lavoratori con sede di lavoro all'interno del CISP purché titolari del contrassegno per la sosta presso la Zona C. Tale categoria, che dunque esporrà il contrassegno riportante la Zona C.

1.2. ZONA B: area destinata alla sosta dei mezzi di servizio di Piloti e per lo svolgimento di controlli doganali.

1.3. ZONA C (Parcheggio adiacente al CISP): destinata alla sosta dei veicoli dei lavoratori con sede di lavoro all'interno del CISP.

1.4. ZONA D (Parcheggio Stazione Marittima): area soggetta a disco orario per la sosta massima di 2 (due) ore, destinata ai veicoli della generalità degli utenti il cui uso è regolato dall'Ordinanza n. 30/2024, come successivamente modificata con l'Ordinanza n. 5/2025. L'Autorità, in ragione di esigenze di istituto, potrà consentire, occasionalmente e temporaneamente, la sosta dei veicoli, anche oltre le 2 ore, rilasciando agli utenti interessati apposito contrassegno da tenere bene in vista sul cruscotto, riportante la targa del veicolo medesimo e il periodo di validità.

1.5. ZONA E (Poggio Batteria): area destinata alla sosta dei veicoli appartenenti ai soggetti le cui sedi lavorative siano ubicate in Viale Regina Margherita, compreso il Blocco D del CISP.

1.6. ZONA F: aree destinate alla sosta di cicli, motocicli e ciclomotori.

1.7. ZONA G (Parcheggio Stazione Marittima): area riservata alla sosta dei veicoli di servizio dell'Autorità e della propria società partecipata Port Security S.r.l.u., nonché ai veicoli dei dipendenti dell'Autorità per ragioni di servizio.

1.8. ZONA H: l'area riservata ai veicoli di servizio dei Vigili del Fuoco, del Comando Carabinieri e del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioti del porto di Piombino.

1.9. ZONA I: area riservata alla sosta di cicli, motocicli e ciclomotori di servizio del

Gruppo Ormeggiatori e Barcaoli del porto di Piombino.

1.10. ZONA L: area destinata alla sosta dei veicoli degli operatori portuali che svolgono la propria attività lavorativa nelle aree prospicienti;

1.11. ZONA M e N: area riservata ai veicoli del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;

1.12. ZONA O: destinata alla sosta dei veicoli del personale imbarcato sui pescherecci di stanza nel porto di Piombino, sulle imbarcazioni ormeggiate in darsena pescherecci ed al personale delle ditte autorizzate ad effettuare le operazioni di sbarco del pescato;

1.13. ZONA P: area riservata ai veicoli di servizio della Squadra Navale della Guardia di Finanza e alla fermata dei mezzi dei servizi tecnici e di manutenzione incaricati dall'Autorità.

1.14. ZONA Q: destinata al controllo sui veicoli da parte delle Forze dell'Ordine (Polizia – Guardia di Finanza), alla sosta delle auto di servizio dei medesimi Organi di Polizia e sosta dei mezzi di servizio del Gruppo Ormeggiatori;

2. Sulle aree evidenziate nella Tav. 4 – Allegato 4 è consentita la sosta e la fermata dei soli veicoli destinati alle attività descritte per le singole aree.

3. I parcheggi riservati esclusivamente ai portatori di disabilità sono evidenziati nella planimetria Tav. 3 – Allegato 3.

Articolo 9

CONTRASSEGNI DI SOSTA

1. Il rilascio dei contrassegni di sosta per le Zone di cui al precedente articolo 8 avverrà secondo le modalità di cui alla Delibera n. 241/07 del 5 luglio 2007 citata nelle premesse e ss. mm. e ii.
2. Sono esclusi dal rilascio dei contrassegni i mezzi di servizio delle Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Forze Armate, Forze di Polizia, Port Security Piombino e la Zona M.
3. Il rilascio dei contrassegni di cui ai precedenti articoli avverrà secondo le modalità della specifica regolamentazione.

Articolo 10

PARTICOLARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI E IMPRESE PORTUALI

1. I concessionari sono tenuti a segnalare adeguatamente ed a illuminare le aree di loro competenza.
2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme di sicurezza, i concessionari e le imprese portuali dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti (distanza di sicurezza, segnalazioni audio e visive, ecc.) al fine di garantire la sicurezza di cose e persone.

Articolo 12

PESCA SPORTIVA E RICREATIVA IN PORTO

1. L'accesso alle aree individuate per la pratica della pesca sportiva e ricreativa in porto, in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo d'intesa per la promozione della pesca sportiva e ricreativa nei porti della Toscana citato in premessa, sarà disciplinato con successivo provvedimento dell'Autorità.

Articolo 13

TRANSITI ECCEZIONALI

1. L'accesso e la circolazione dei Trasporti Eccezionali destinati all'imbarco e/o provenienti dallo sbarco, sono disciplinati con specifico provvedimento.

Articolo 14

DECORRENZA E OSSERVANZA

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È abrogata l'Ordinanza n. 29/2022, come successivamente modificata e integrata con Ordinanza n. 22/2023, in premessa citate, nonché ogni altra precedente disposizione in materia incompatibile e/o in contrasto con la presente Ordinanza.
3. Restano ferme e applicabili le norme di cui alla regolamentazione approvata con l'Ordinanza 7 novembre 2023, n. 30, come successivamente modificata in data 5 marzo 2024 con Ordinanza n. 5.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
5. L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita ai sensi del codice della strada o del

codice della navigazione, in quanto e per quanto applicabili.

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato, nei termini di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “*Albo online*” del sito istituzionale di questa Autorità.

li, 03/08/2026